



# CITTA' DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

## ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 18/09/2020

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 D.LGS 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO MUSI

**VISTI:**

- il D.P.C.M. del 07 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" e il successivo D.P.C.M. del 07 settembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza Regionale N° 596 del 13 agosto 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33" e la successiva ordinanza n°604 del 08 settembre 2020;

**CONSIDERATO** che:

- non essendo ancora superata la fase critica, resta necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
- il ritorno alle ordinarie attività sociali è stato subordinato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, all'utilizzo di protezioni delle vie respiratorie quando non è possibile garantire continuamente il mantenimento delle distanze di sicurezza, all'igiene frequente delle mani;

**ATTESO** che è costantemente auspicato da parte di cittadini e istituzioni tutte, il rigoroso personale e continuo rispetto delle norme anti-COVID;

**PRESO ATTO** che alcune particolari situazioni possono, in modo anche inconsapevole, favorire l'occasionale non rispetto delle norme anti-COVID;

**RICORDATO** che è facoltà dei Sindaci adottare accorgimenti più restrittivi nel proprio territorio a tutela della propria collettività;

**RITENUTO**, al fine di assicurare la salute dei cittadini, che inibire lo svolgimento dei suddetti intrattenimenti musicali potrà evitare in modo efficace qualsiasi forma di aggregazione nei luoghi più preposti a tale scopo, pubblici e privati aperti al pubblico;

**VISTO** l'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute;

**ORDINA**

**fino al giorno 31 ottobre 2020**, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni, è istituito:

**DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO MUSICALE ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE SIA SU SUOLO PUBBLICO CHE PRIVATO APERTO AL PUBBLICO**

**AVVERTE**

salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento, è punito ai sensi dell'art.4 del DL 25 marzo 2020 n°19 convertito con Legge 22/5/2020 n°35 (sanzione amministrativa da €.400,00 a €.1.000,00);

**DEMANDA**

Agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

**DISPONE**

che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web [www.morbegno.gov.it](http://www.morbegno.gov.it)

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- alla Prefettura di Sondrio;
- alla Questura di Sondrio;
- alla Comando Prov.le Carabinieri di Sondrio;
- al Comando della Polizia Locale di Morbegno.
- all'Unione Commercianti di Sondrio.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo comunale online.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi dell'art. 8, L.7 agosto 1990, nr. 241 ss.mm, si comunica che il Responsabile del procedimento è il Sig. Giuseppe Maxenti Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Morbegno.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

**IL SINDACO**  
**Alberto Gavazzi**  
**Firmato digitalmente**